

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO

Servizio Economato e Provveditorato



CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO

DELLA FORNITURA INVERNALE ED ESTIVA

DI CAPI SPALLA E DIVISE,

CABI DA LAVORO,

ACCESSORI E D.P.I.

IN CONFORMITÀ AL

DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017

(CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI)

E AL DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018

(CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E

DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)

PER DIPENDENTI COMUNALI

ADDETTI A SERVIZI DIVERSI

PERIODO ANNI 3 (TRE): 2018 – 2021



INDICE

Art. 1 – OGGETTO	pag. 3
Art. 2 – DURATA.....	pag. 5
Art. 3 – CORRISPETTIVO FORNITURA	pag. 6
Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	pag. 6
Art. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	pag. 6
Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI	pag. 7
Art. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE: REQUISITI MINIMI.....	pag. 7
Art. 8 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	pag. 9
Art. 9 – ETICHETTATURA.....	pag.10
Art. 10 – REFERENTE DELLA FORNITURA	pag.11
Art. 11 – CAMPIONATURA.....	pag.11
Art. 12 – RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA	pag.12
Art. 13 – SERVIZIO DI SARTORIA TEMPORANEO (PER IL SOLO LOTTO 1).....	pag.13
Art. 14 – ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA	pag.13
Art. 15 – CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA	pag.15
Art. 16 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	pag.15
Art. 17 – PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE	pag.16
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag.18
Art. 19 – GARANZIA PER VIZI	pag.18
Art. 20 – GARANZIA DEFINITIVA	pag.19
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBBAPPALTO.....	pag.21
Art. 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	pag.21
Art. 23 – FORO COMPETENTE	pag.21
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI	pag.21
Art. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag.22
Art. 26 – NORME DI RINVIO	pag.22

LEGENDA

Amministrazione Comunale: *Stazione Appaltante - Comune di Cinisello Balsamo*

Articolo: *Ogni elemento della Fornitura*

Capitolato: *Capitolato Speciale d'Appalto*

Disciplinare: *Disciplinare di Gara*

Fornitore: *Ditta aggiudicataria di ciascun Lotto*

Fornitura: *La fornitura di tutti gli articoli e la prestazione dei servizi connessi di cui all'art.1 del presente Capitolato*

Operatore economico: *Impresa singola/RTI/Consorzio*

Servizio Economato e Provveditorato: *Servizio Economato*

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente *Capitolato Speciale d'Appalto*, di seguito denominato **Capitolato**, disciplina il Contratto per l'affidamento della fornitura invernale ed estiva di capispalla e divise, capi da lavoro, accessori e *Dispositivi di Protezione Individuale* di seguito denominati **D.P.I.** per i *dipendenti comunali addetti a servizi diversi* e l'affidamento della prestazione dei servizi connessi di rilevazione taglie/misure, reportistica, servizio di sartoria, imballo, trasporto, carico, scarico, facchinaggio, consegna e smaltimento di eventuali rifiuti. La *Stazione Appaltante, Comune di Cinisello Balsamo – Servizio Economato e Provveditorato – via Giordano civ.1 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)* di seguito sarà denominata **Amministrazione Comunale**.
2. *La fornitura invernale ed estiva e la prestazione dei servizi connessi*, di seguito denominati **Fornitura**, di cui al comma precedente, è suddivisa in 3 (tre) Lotti, come di seguito riportato:

Lotto 1: Capispalla (giacche e cappotti), divise ed accessori per il personale addetto alla mansione di *addetti impianti sportivi, messi notificatori, necrofori e uscieri per gonfalone* di seguito indicati come *addetti a servizi diversi*.
Importo a base d'asta per il periodo 2018 – 2021:
€13.934,43= IVA esclusa (tredicimlanovecentotrentaquattro/43)
€17.000,00= IVA inclusa (diciassettemila/00)
C.I.G. 7493039B62

Lotto 2: Capi da lavoro ed accessori per il personale addetto alla mansione di *addetti impianti sportivi, addetti biblioteca, ausiliari nidi, educatori nidi, messi notificatori, necrofori, operai, tecnici e tecnici grafici* di seguito indicati come *addetti a servizi diversi*.
Importo a base d'asta per il periodo 2018 – 2021:
€83.606,56= IVA esclusa (ottantatremilaseicentosei/56)
€102.000,00= IVA inclusa (centoduemila/00)
C.I.G. 7493044F81

Lotto 3: DPI per il personale addetto alla mansione di *addetti all'archivio, addetti alla biblioteca, addetti impianti sportivi, addetti uso e manovra piattaforma aerea, assistenti sociali, ausiliari nidi, educatori nidi, necrofori, operai, tecnici, tecnici grafici e tecnici luci americana Pertini* di seguito indicati come *addetti a servizi diversi*.
Importo a base d'asta per il periodo 2018 – 2021:
€46.721,31=IVA esclusa (quarantaseimilasettecentoventuno/31)
€57.000,00=IVA inclusa (cinquantasettemila/00)
C.I.G. 74930471FF

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO:
€144.262,30= IVA 22% ESCLUSA (centoquarantaquattromiladuecentosessantadue/30)
€176.000,00= IVA 22% INCLUSA (centosettantaseimila00)
3. I quantitativi della Fornitura sono indicati nel Prospetto Fabbisogno (All.1). Tutti gli elementi della Fornitura dovranno essere conformi alle Schede Tecniche (All.2). Entrambi gli allegati sono parti integranti del presente Capitolato. Gli Operatori economici concorrenti avranno l'obbligo di presentare, per poter partecipare alla Gara, secondo le modalità descritte nel *Disciplinare di Gara*, di seguito denominato **Disciplinare** un'offerta che dovrà essere redatta sulla scorta del presente Capitolato e degli elementi descrittivi di massima a cui gli Operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento.



4. Il personale interessato alla Fornitura è così suddiviso per ciascun Lotto:

Lotto 1: Il personale *addetto a servizi diversi* interessato alla fornitura di capispalla (giacche e cappotti) e divise è di circa **14** unità di cui 12 uomini e 2 donne così suddiviso:

Tipologia di mansione	UOMINI	DONNE	TOTALE PER MANSIONE
Addetti Impianti Sportivi	1	1	2
Messi Notificatori	2	1	3
Necrofori	7	0	7
Uscieri per Gonfalone	2	0	2

Lotto 2: Il personale *addetto a servizi diversi* interessato alla Fornitura di capi da lavoro è di circa **162** unità di cui 72 uomini e 90 donne così suddiviso:

Tipologia di mansione	UOMINI	DONNE	TOTALE PER MANSIONE
Addetti Biblioteca	13	18	31
Addetti Impianti Sportivi	1	1	2
Ausiliari Nidi	0	14	14
Educatori Nidi	0	45	45
Messi Notificatori	2	1	3
Necrofori	7	0	7
Operai	15	0	15
Tecnici	31	11	42
Tecnici Grafici	3	0	3

Lotto 3: Il personale *addetto a servizi diversi* interessato alla Fornitura di DPI è di circa **196** unità di cui 85 uomini e 111 donne così suddiviso:

Tipologia di mansione	UOMINI	DONNE	TOTALE PER MANSIONE
Addetti Archivio	6	5	11
Addetti Biblioteca	13	18	31
Addetti Impianti Sportivi	1	1	2
Addetti Manutenzione Hardware	2	0	2



Addetti uso e manovra piattaforma aerea	4	0	4
Assistenti sociali	0	17	17
Ausiliari Nidi	0	14	14
Educatori Nidi	0	45	45
Necrofori	7	0	7
Operai	15	0	15
Tecnici	31	11	42
Tecnici Grafici	3	0	3
Tecnici Luci Americana Pertini	3	0	3

5. La Fornitura potrà subire nel corso del rapporto contrattuale delle variazioni quantitative entro il 20% (venti per cento) del valore contrattuale. In tale evenienza la *Ditta Aggiudicataria di ciascun Lotto* di seguito denominata **Fornitore**, non avrà diritto di reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

Articolo 2 - DURATA

1. Il Contratto riguarda la Fornitura di cui all'art.1 del presente Capitolato per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del Contratto. Dalla predetta data, indicata nella lettera di aggiudicazione, decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Fornitore.
2. Salvo i casi di risoluzione anticipata previsti all'art.18 del presente Capitolato, alla scadenza del Contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del Contratto in oggetto.
3. Il Contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei) come previsto dall'*art.106 comma 11 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)* e successive modifiche e/o integrazioni.
4. La proroga contrattuale, di cui al comma precedente, può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, 30 (trenta) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del Contratto, alle condizioni originarie.
5. Il Fornitore, è tenuto a far pervenire la propria disponibilità a prorogare il Contratto entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – CORRISPETTIVO FORNITURA

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è calcolato sulla base del prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di Gara per ciascun *elemento della Fornitura* di seguito denominato **articolo** moltiplicato per il numero di articoli richiesti.
2. Il prezzo unitario e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dell'*articolo*, anche della prestazione dei servizi connessi alla Fornitura secondo quanto specificato all'art.1 del presente Capitolato e delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna della merce, come meglio precisato all'art.14 del presente Capitolato.
3. Tali corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla Fornitura ed ai servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Articolo 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture dovranno essere intestate a: *Comune di Cinisello Balsamo – Servizio Economato e Provveditorato*.
2. Il Fornitore è tenuto ad emettere e a trasmettere le fatture secondo la modalità elettronica ai sensi del *D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni*.
3. La fattura dovrà riportare il numero del buono d'ordine inviato dal *Servizio Economato e Provveditorato*, di seguito denominato **Servizio Economato**, e il numero di C.I.G.
4. A ciascun Buono d'Ordine, di cui all'art.14 comma 1 del presente Capitolato, dovrà corrispondere una ed una sola fattura.
5. I pagamenti delle fatture saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, come stabilito dall'*art.4 del D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni*, a seguito di positivo riscontro con i rispettivi Buoni d'ordine e dopo il controllo della regolarità contributiva e della conformità degli articoli oggetto degli ordinativi.

Articolo 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore è obbligato a comunicare per iscritto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi ai sensi dell'*art.3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni* in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Fornitore è obbligato a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Articolo 6 – REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi di aggiudicazione, al netto dell'IVA, rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Pertanto, le somme a bilancio destinate alla copertura della Fornitura non potranno essere soggette ad alcuna revisione.

Articolo 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE: REQUISITI MINIMI

REQUISITI GENERALI

1. Le quantità e le caratteristiche della Fornitura sono riportate e descritte nel Prospetto Fabbisogno (All.1) e nelle Schede Tecniche (All.2).
2. Per ogni *articolo* è stata predisposta dal Servizio Economato una scheda tecnica che riporta la denominazione e un codice identificativo. Entrambi devono essere utilizzati per individuare ciascun *articolo* per tutta la durata del Contratto.
3. Le schede tecniche individuano per ogni *articolo* la composizione, il colore e la descrizione.
4. Tutti gli *articoli* devono essere realizzati con i materiali e i colori indicati nelle relative schede tecniche e con le modalità previste nella sezione “Descrizione”, rispettando quindi i requisiti tecnici minimi descritti nella scheda stessa.
5. Tutti gli *articoli* devono corrispondere alle tipologie e ai modelli (Campionatura) offerti in sede di Gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.
6. Tutta la Fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica dalla data di consegna per tutta la durata contrattuale.
7. Tutti gli *articoli* devono essere nuovi di fabbricazione.
8. Tutti gli *articoli* devono essere forniti nelle misure adatte alla vestibilità di ciascun addetto destinatario dei medesimi.
9. Gli *articoli* devono essere forniti in tutte le taglie/misure comprese la extra extra large e la extra extra small (per semplificare da XXS a 6XL).
10. Tutti i tessuti devono avere le caratteristiche e la composizione nelle Schede Tecniche (All.2) ed inoltre il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato, rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione.
11. I colori dei tessuti devono essere di elevata solidità al lavaggio, alla luce e allo sfregamento. Gli stessi non devono contenere sostanze tossiche come indicato all'art. 8 del presente Capitolato.



12. Tutti i tessuti in puro cotone devono essere sanforizzati; per quelli misti devono essere tenute in debito conto le previste percentuali di variazioni dimensionali al lavaggio a caldo.
13. Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli.
14. Le cuciture e le asole devono essere eseguite con filati di puro cotone in tinta con il tessuto. La solidità della tinta dei filati cucirini utilizzati sui tessuti colorati deve essere pari a quella dei tessuti.
15. Le asole e le travette di fermo devono essere robuste.
16. I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole.
17. Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, così come simmetriche devono essere anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, ...). Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro.
18. Gli *articoli* abbinati, quali ad esempio giacche e relativi pantaloni o gonne, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne, e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo, così come indicato nelle Schede Tecniche (All.2).
19. La fodera interna, ove prevista, deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del capo e deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno.
20. Il battitacco, per i soli pantaloni estivi ed invernali da uomo, deve essere applicato in modo da non essere visibile all'esterno.
21. Il mancato rispetto dei requisiti minimi tecnici, *generali* di cui ai commi precedenti e *specifici* per i Lotti 1 e 3 di cui ai commi seguenti, sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 9 del presente Capitolato.

REQUISITI SPECIFICI: LOTTO 1

22. Gli *articoli* del Lotto 1, capispalla e divise, devono essere confezionati artigianalmente, su misura, con metodo sartoriale ed a regola d'arte.
23. Tutti i capi di vestiario, devono avere le cuciture resistenti, soprattutto quelli le cui cuciture sono soggette a sollecitudini.
24. Ogni cucitura dovrà avere sufficiente margine per essere ripresa in occasione di eventuali riparazioni (come allargare, allungare,...).

REQUISITI SPECIFICI: LOTTO 3

25. Tutti gli *articoli* del Lotto 3 (DPI) devono essere perfettamente conformi alle norme di cui al *Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni*, nonché conformi al *Regolamento UE 2016/425*.

26. Ogni DPI, se previsto, deve essere fornito di regolare libretto d'uso e manutenzione e contenere le istruzioni sul corretto immagazzinamento, entrambi in lingua italiana.
27. I DPI con scadenza, oltre a riportare in maniera evidente la validità dell'*articolo*, dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista.
28. I DPI appartenenti alla I categoria, devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore e devono avere la marcatura «CE» seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e deve essere presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma *UNI10913* e comprendere le informazioni previste dall'*allegato II punto 1.4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni* e da quanto previsto dal *Regolamento UE 2016/425*.
29. Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio «CE».
30. Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
31. Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
32. Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

Articolo 8 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Articolo 8.1 – DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 (CRITERI AMBIENTALI MI ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI)

1. L'esecuzione del Contratto, dovrà svolgersi nel rispetto del *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)* di seguito indicato come *Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili. Almeno il 50% della fornitura dovrà rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al presente articolo 8.1, come espressamente indicato dal Decreto medesimo.*
2. I tessuti dovranno essere riciclabili ovvero la composizione delle fibre ne deve garantire la riciclabilità ovvero i tessuti devono essere costituiti da fibre naturali ai sensi del *punto 4.1.1 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)*.

3. Gli *articoli* non dovranno contenere le sostanze chimiche pericolose indicate al *punto 4.1.2 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)*.
4. Gli *articoli* dovranno essere conformi alle caratteristiche prestazionali indicate al *punto 4.1.5 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)*.
5. Il mancato rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui ai commi precedenti sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 10 del presente Capitolato.

Articolo 8.2 – DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)

1. L'esecuzione del Contratto, dovrà svolgersi nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle); Per tali prodotti l'intera fornitura dovrà rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al presente articolo 8.2, come espressamente indicato dal Decreto medesimo.
2. Il mancato rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui al comma precedente sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 10 del presente Capitolato.

Articolo 9 – ETICHETTATURA

1. Tutti gli *articoli* della Fornitura dovranno essere muniti di una etichetta di manutenzione cucita, non adesiva, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio con le caratteristiche indicate dalla *Legge del 26 novembre 1973 n.883 e successive modifiche e/o integrazioni* riportante inoltre l'indicazione della taglia, il nominativo della Ditta produttrice e l'anno di produzione.
2. Tutti gli *articoli* dovranno riportare una seconda etichetta indicante sia la composizione del tessuto ai sensi del *punto 4.1.1 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)*, come indicato all'art.8 comma 2 del presente Capitolato, sia le modalità di lavaggio a basse temperature ai sensi del *punto 4.1.3 del medesimo Decreto*.
3. Tutti gli *articoli* rispondenti ai criteri ambientali minimi di cui all'art. 8.1 dovranno riportare una terza etichetta con dicitura ECOLABEL EUROPEO nel rispetto del *punto 4.1.5 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili)*, come indicato all'art.8.1 comma 4 del presente Capitolato e nel rispetto del *punto 4.1.2 del medesimo Decreto*, come indicato all'art.8 comma 3 del presente Capitolato, per il quale in alternativa l'etichetta potrà avere dicitura OEKO-TEX® standard 100 (classe II).
4. Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette qui descritte, saranno applicate le **penali** previste all'art.17 comma 11 del presente Capitolato.



Articolo 10 – REFERENTE DELLA FORNITURA e INDIRIZZO PEC


1. Il Fornitore, dovrà comunicare per iscritto, il nominativo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e il numero di fax dedicati del Referente della Fornitura, unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del Contratto, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di **5 (cinque) giorni naturali consecutivi** in caso di sostituzione del Referente della Fornitura o di variazione dei dati dello stesso nel corso del Contratto. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 7 del presente Capitolato.
2. Il Fornitore, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di **5 (cinque) giorni naturali consecutivi**, in caso di variazione nel corso del Contratto, dovrà comunicare l'indirizzo PEC che l'Amministrazione Comunale utilizzerà per tutte le comunicazioni da inviare alla Ditta stessa durante il periodo contrattuale. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 7 del presente Capitolato.

Articolo 11 – CAMPIONATURA

1. I campioni presentati dal Fornitore in sede di offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare, verranno trattenuti, a titolo gratuito, dall'Amministrazione Comunale e custoditi presso il Magazzino del Servizio Economato, al fine di consentire, per tutta la durata del Contratto, la comparazione tra i predetti campioni e gli *articoli* effettivamente consegnati.
2. I campioni saranno utilizzati anche per verificare che gli *articoli* consegnati rispettino i **requisiti tecnici minimi generali e specifici richiesti**, di cui all'art.7 del presente Capitolato, pertanto gli *articoli* forniti non devono presentare modifiche sostanziali, rispetto ai campioni presentati in sede di offerta, non preventivamente concordate con il Servizio Economato, tanto da alterare la foggia, l'aspetto, il colore o la funzionalità degli *articoli* stessi.
3. In caso di mancato rispetto a quanto prescritto al comma precedente del presente articolo saranno applicate al Fornitore le **penali** di cui all'art.17 comma 9 del presente Capitolato.
4. I campioni saranno utilizzati per verificare che gli *articoli* consegnati rispettino i **requisiti ambientali minimi** di cui all'art.8 del presente Capitolato.
5. In caso di mancato rispetto a quanto prescritto al comma precedente del presente articolo saranno applicate al Fornitore le **penali** di cui all'art.17 comma 10 del presente Capitolato.

Articolo 12 – RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA

1. Il Fornitore è tenuto alla rilevazione delle taglie/misure di tutti gli *articoli* da fornire per ogni dipendente fruitore. La rilevazione dovrà essere effettuata da personale specializzato presso la sede del *Magazzino del Servizio Economato – via XXV aprile civ.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)*.
2. Entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail o fax della richiesta da parte del Servizio Economato, il Fornitore deve far pervenire via e-mail o a mezzo fax al Servizio Economato un *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure con l'indicazione dei giorni lavorativi consecutivi di esecuzione dell'attività. Il Servizio Economato, presa visione del *Calendario* proposto, dovrà sottoscriverlo e inviarlo al Fornitore. Qualora il calendario sia incompatibile totalmente o parzialmente, con gli impegni del Servizio Economato, il Servizio stesso provvederà alla sua ridefinizione e a darne comunicazione al Fornitore.
3. Per le Forniture seguenti, per tutta la durata del Contratto, il *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure dovrà pervenire entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail o fax della *richiesta di consegna articoli* da parte del Servizio Economato, che procederà secondo quanto già esposto nel precedente comma.
4. L'attività di rilevazione delle taglie/misure, per tutta la durata del Contratto, dovrà iniziare entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail o fax della *richiesta* e dovrà essere completata entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall'inizio dell'attività stessa.
5. Qualora, il Fornitore non rispettasse le date previste dal *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economato, senza previa comunicazione scritta a mezzo e-mail o fax, saranno applicate al Fornitore le **penali** di cui all'art.17 comma 8 del presente Capitolato.
6. La rilevazione delle taglie/misure, per quanto riguarda le Forniture successive alla prima, dovrà sempre essere effettuata.
7. La rilevazione delle taglie per la fornitura del Lotto 1, in particolare dei capispalla e delle divise, dovrà avvenire con metodo sartoriale da tecnici specializzati. Si precisa che lo sviluppo delle taglie/drops deve essere effettuato sulla base della creazione di modelli approntati direttamente dal Fornitore, in conformità alla descrizione presente nelle Schede Tecniche (All.2), per consentirne così la realizzazione su misura.
8. Entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dal completamento della rilevazione delle taglie/misure il Fornitore deve far pervenire al Servizio Economato i dati rilevati, via e-mail all'indirizzo provveditorato@comune.cinisello-balsamo.mi.it o su supporto informatico. I dati in questione, dovranno essere inviati su file in formato .xls (excel) o equivalente.
9. Il Servizio Economato, completata l'attività di rilevazione delle taglie/misure predisporrà il Buono d'Ordine di cui all'art.14 comma 1 del presente Capitolato.



Articolo 13 – SERVIZIO DI SARTORIA TEMPORANEO (ATTAGLIAMENTO) PER IL SOLO LOTTO 1

1. Il Fornitore del Lotto 1, dovrà garantire un servizio di sartoria, nei **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna degli *articoli*, ricompreso nei corrispettivi offerti (prezzi unitari – IVA esclusa) in sede di Gara.
2. Il servizio di sartoria di cui al comma 1 del presente articolo, consisterà nella riparazione dei capi forniti a seguito di attagliamento, per i quali il Servizio Economato riscontri una non adeguata e/o perfetta vestibilità (capi larghi, stretti, corti, non conformi al fisico).
3. Il servizio di sartoria di cui al comma 1 del presente articolo riguarderà inoltre, la sistemazione di eventuali difetti e/o difformità che comportino a titolo esemplificativo: sostituzioni di cerniere, rifacimento di orli, cuciture di fodere e altri piccoli interventi di riparazione.
4. I capi del Lotto 1, oggetto di riparazione, dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall'invio della segnalazione a mezzo e-mail o fax da parte del Servizio Economato e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. Il mancato ritiro o la mancata consegna del capo comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 4 del presente Capitolato.
5. Il Fornitore del Lotto 1, inoltre, resta obbligato nei **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna degli *articoli*, senza nulla pretendere, ad apportare ai capi di vestiario forniti tutte le modifiche che si rendessero necessarie o a rifare quelli che risultassero tanto imperfetti da non consentire la modifica.
6. La consegna del capo modificato o l'eventuale sostituzione dovranno avvenire, a cura e a spese del Fornitore del Lotto 1.

Articolo 14 – ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA

1. Gli esatti quantitativi degli *articoli* da fornire risulteranno da apposito Buono d'Ordine scritto e numerato, emesso dal Servizio Economato ed inviato al Fornitore.
2. Il Fornitore, entro **3 (tre) giorni** lavorativi dalla data di invio del Buono d'Ordine da parte del Servizio Economato, deve darne riscontro scritto allo stesso Servizio a mezzo e-mail o a mezzo fax, indicando la data prevista di consegna che deve comunque rispettare il termine massimo di **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio del Buono d'Ordine.
3. Decorso il termine perentorio di **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi**, di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva:
 - a) di applicare una **penale** secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 1 del presente Capitolato;

- b) di acquistare presso altri Operatori economici gli *articoli* ordinati e non consegnati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione, come indicato all'art.20 comma 6 del presente Capitolato.
4. Per il Lotto 1 la consegna dovrà comprendere almeno una prova (in particolare per capispalla e divise) dalla data dell'ordine da concordare con il Servizio Economato.
 5. L'ordine, inviato al Fornitore dal Servizio Economato, deve sempre essere evaso interamente. Non sono ammesse consegne parziali. Per tali casi si applicheranno le **penali** di cui all'art.17 comma 2 del presente Capitolato.
 6. Non si accettano condizioni di Fornitura che prevedono un minimo fatturabile. Pertanto il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi. Il Buono d'Ordine potrà riguardare anche un solo *articolo*.
 7. La merce ordinata deve essere consegnata presso la sede del Magazzino del Servizio Economato – **piano interrato** – via XXV aprile civ.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). La data e l'orario di consegna devono sempre essere concordati con il Servizio stesso.
 8. All'atto della consegna, l'incaricato del Fornitore deve ricevere la firma attestante il ritiro dei vari *articoli* da parte di un referente del Servizio Economato.
 9. La merce in arrivo accompagnata da un documento, che non riporti tutti gli estremi richiesti nel Buono d'Ordine, sarà respinta al mittente.
 10. Le spese di imballo, carico, trasporto e scarico della merce, comprensive di tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nel Capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti (prezzi unitari – IVA esclusa) in sede di Gara. Per le operazioni di carico, scarico e consegna della merce, presso la sede indicata dal Servizio Economato, il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tali attività.
 11. Tutti gli *articoli* confezionati devono essere consegnati, al personale del Servizio Economato dal Fornitore, in appositi imballaggi a perdere di cartone rigido. Il kit personalizzato contraddistinto dal nominativo del dipendente fruitore dovrà contenere tutti gli *articoli* confezionati destinati allo stesso dipendente secondo il Buono d'Ordine di cui al comma 1 del presente articolo. Il kit per la consegna dei capispalla e delle divise, deve essere composto da un imballaggio a perdere a struttura verticale con all'interno un appendiabiti che consenta il corretto contenimento dei capi da consegnare.
 12. Gli imballaggi, che a giudizio del Servizio Economato, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno contestati al Fornitore, come inadempienze. Tale caso comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 5 del presente Capitolato. Gli imballaggi contestati con la merce in essi contenuta saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli *articoli* ordinati devono avvenire entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla



data di contestazione. In caso contrario saranno applicate le **penali** previste all'art.17 comma 6 del presente Capitolato.

13. Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all'asporto degli imballaggi.
14. Il Fornitore deve far pervenire al Servizio Economato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del Contratto, tutti i dati relativi alla Fornitura, con sistemi idonei a costruire una banca dati informatizzata completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le singole posizioni dei dipendenti fruitori, oltre che per soddisfare le diverse necessità di estrapolazione di dati statistici e di apportare le eventuali modifiche normative e tariffarie. I dati in questione, dovranno essere inviati su file in formato .xls (excel) o equivalente. La mancata comunicazione dei dati di cui sopra, sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.17 comma 12 del presente Capitolato.

Articolo 15 – CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA

1. Il Fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della Fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo. In tal caso la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale, della non conformità potrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta.
2. Ai fini della verifica del rispetto di quanto indicato all'art.7 e all'art.8 del presente Capitolato, il Servizio Economato potrà sottoporre la Fornitura a collaudo e ad analisi.
3. Nel caso di accertata difformità di cui al comma precedente le spese di verifica (collaudo e analisi) saranno a carico del Fornitore.

Articolo 16 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

1. Quando gli *articoli* consegnati risulteranno non conformi ai requisiti richiesti, così come descritto all'art.15 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale respingerà la merce contestata la quale dovrà essere, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione, ritirata e sostituita a spese del Fornitore. Decorso tale tempo l'Amministrazione Comunale si riserva:
 - a) di applicare una **penale** secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 3 del presente Capitolato;
 - b) di acquistare presso altre Ditte gli *articoli* contestati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.
2. Gli *articoli* contestati resteranno a disposizione del Fornitore per il suo ritiro per un periodo di **15 (quindici) giorni lavorativi**. Trascorso tale tempo l'Amministrazione Comunale ha la

facoltà di restituirli presso la sede del Fornitore, che rimborserà all'Amministrazione stessa tutti i costi sostenuti per tale operazione. All'Amministrazione Comunale non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

3. Le spese per il ritiro degli *articoli* contestati sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 17 – PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE

1. In caso di ritardo nella consegna della fornitura, di cui all'art.14 comma 2 del presente Capitolato, decorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione del buono d'ordine, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora la consegna sia parziale, di cui all'art.14 comma 5 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fino al completamento della consegna della fornitura ordinata fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione degli *articoli contestati*, di cui all'art.16 comma 1 del presente Capitolato, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione dei *capi del Lotto 1 oggetto di riparazione*, di cui all'art.13 comma 4 del presente Capitolato, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di segnalazione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, di cui all'art.14 commi 12 e 13, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi contenuti negli imballaggi contestati una penale pari al **5%** (cinque per cento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
6. Gli *articoli contenuti negli imballaggi contestati* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli *articoli* contestati devono avvenire entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di mancata comunicazione per iscritto del nominativo, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono e del numero di fax del Referente della Fornitura, di cui all'art.10 comma 1 del presente Capitolato e/o dell'indirizzo PEC di cui all'art.10 comma 2, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione *ovvero*

decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sostituzione del Referente della Fornitura o dalla variazione dei dati dello stesso o della variazione dell'indirizzo PEC, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€100,00=** (cento/00), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

8. In caso di mancato rispetto delle date previste dal Calendario di rilevazione delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economato, di cui all'art.12 del presente Capitolato, decorsi **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo fax della richiesta di consegna articoli, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora, la Fornitura non rispetti i requisiti tecnici minimi (generali e specifici) richiesti di cui all'art.7 del presente Capitolato *ovvero* a seguito di comparazione con la Campionatura offerta in sede di Gara con gli articoli consegnati sia rilevata la presenza di modifiche sostanziali non preventivamente concordate con il Servizio Economato, tanto da alterare la foggia, l'aspetto, il colore e/o la funzionalità degli articoli consegnati, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi non conformi una penale pari al **10%** (dieci percento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi *non conformi* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli contestati dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora, la Fornitura non rispetti i requisiti ambientali minimi di cui all'art.8 del presente Capitolato *ovvero* a seguito di comparazione con la Campionatura offerta in sede di Gara con gli articoli consegnati, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi non conformi una penale pari al **20%** (venti percento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi *non conformi* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli contestati dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€70,00=** (settanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
11. Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette, indicate all'art.9 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi consegnati non correttamente etichettati una penale pari al **5%** (cinque percento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi *privi di etichetta* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli privi di etichetta dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

12. In caso di mancata comunicazione di tutti i dati relativi alla Fornitura, di cui all'art.14 comma 15, entro il termine perentorio del **31 dicembre di ogni anno**, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), IVA esclusa, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
13. Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al Fornitore per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di **3 (tre) giorni lavorativi** dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Amministrazione Comunale ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il Fornitore abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.
14. L'Amministrazione Comunale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art.20 del presente Capitolato. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
16. Qualora, a seguito dell'applicazione delle suddette penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art.18 del presente Capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di gravi e/o reiterate inadempienze delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, incamerando la garanzia definitiva di cui all'art.20, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 19 – GARANZIA PER VIZI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che la fornitura sia immune da vizi, garanzia prevista dall'*art. 1490 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni*.
2. L'accettazione degli *articoli*, a seguito di Buono d'Ordine, da parte dell'Amministrazione Comunale, non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della Fornitura seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere come previsto dall'art.16 del presente Capitolato.



Articolo 20 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore, al fine del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del Contratto, dovrà costituire, a favore dell'Amministrazione Comunale, una **garanzia definitiva**, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'*art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
2. L'importo della *garanzia definitiva*, **può essere ridotto** ai sensi dell'*art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* secondo quanto disposto all'*art.93 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*:
 - a) del **50% (cinquanta per cento)** se il Fornitore è in possesso, ai sensi delle norme europee della serie *UNI CEI EN 45000* e della serie *UNI CEI EN ISO/IEC 17000*, della certificazione del sistema di qualità aziendale. Tale certificazione deve essere conforme alle norme europee della serie *UNI CEI ISO9000*.
✓Se il Fornitore è una microimpresa o una piccola o una media impresa può ridurre la garanzia del **50% (cinquanta per cento)**. Tale riduzione non è cumulabile con il precedente punto a), ma con i seguenti punti b), c) e d) del presente comma.
 - b) del **30% (trenta per cento)**, cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, se il Fornitore è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del *Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009* o del **20% (venti per cento)**, cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, se il Fornitore è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma *UNI EN ISO 14001*;
 - c) del **20% (venti per cento)**, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b) del presente comma, se il Fornitore è in possesso, in relazione alle attività che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore della Fornitura, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del *Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009*;
 - d) del **15% (quindici per cento)**, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a), b) e c) del presente comma, se il Fornitore sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma *UNI EN ISO 14064-1* o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma *UNI ISO/TS 14067*.
 - e) del **30% (trenta per cento)**, NON cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma, se il Fornitore è in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del *D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni* o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione *OHSAS 18001* o di certificazione *UNI CEI EN ISO 50001* riguardante il sistema di gestione dell'energia o di *UNI CEI 11352* riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e se il Fornitore è in possesso della certificazione *ISO 27001* riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

- f) Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma sono cumulabili. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- g) Il Fornitore, in possesso delle certificazioni sopra elencate, dovrà produrre la relativa documentazione ai fini della stipula del Contratto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
3. La *garanzia definitiva* può essere costituita sottoforma di cauzione o fidejussione secondo le modalità indicate all'*art.103 commi 1 e 4 e all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*:
- a) in caso di cauzione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all'*art.103 comma 1 e all'art. 93 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in **contanti**, fermo restando il limite indicato all'*art.49 comma 1 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni*, dovrà essere effettuato un versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa - via Libertà civ.89 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
- b) in caso di fidejussione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all'*art.103 comma 4 e all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* all'*art.93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*.
4. In caso di *garanzia definitiva*, costituita mediante fidejussione, dovrà inoltre, a pena di esclusione, prevedere espressamente ai sensi dell'*art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* secondo quanto disposto all'*art.93 comma 4 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni*:
- ✓ la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
 - ✓ la piena operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
5. Ai sensi dell'*art.103 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni* la mancata costituzione della *garanzia definitiva* determina la decadenza dell'affidamento della Fornitura.
6. Qualora la *garanzia definitiva* debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Fornitore è tenuto al reintegro della stessa entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.
7. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Fornitore in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'irrogazione di ogni altra sanzione nel caso in cui la *garanzia definitiva* risultasse insufficiente.

9. La *garanzia definitiva*, ai sensi dell'*art.103 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)* e successive modifiche e/o integrazioni, verrà progressivamente svincolata, per un importo pari al 20% (venti per cento) alla data del 31 dicembre del primo e del secondo anno contrattuale. Il restante 60% (sessanta per cento) della *garanzia definitiva* rimarrà vincolato fino alla fine del Contratto e comunque fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 21 –CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBAPPALTO

1. Il Fornitore non può cedere il Contratto relativo alla presente Fornitura, come previsto dall'*art.105 D.Lgs. comma 1 del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)* e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Gli eventuali subappaltatori dovranno rispettare le condizioni previste dal presente Capitolato.
3. La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del Contratto stesso secondo le modalità indicate all'*art.18* del presente Capitolato.

Articolo 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi saranno regolate da apposito Contratto immediatamente efficace dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione per il Fornitore, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
2. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti il Contratto sono a carico del Fornitore e dovranno essere corrisposte prima della sottoscrizione del Contratto stesso.

Articolo 23 – FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione delle attività descritte all'*art.1* del presente Capitolato è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Monza.

Articolo 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fornitore, ai sensi dell'*art.13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni*, provvederà al trattamento dei dati personali inclusi eventuali dati sensibili, che dovessero essere acquisiti durante la Fornitura, assumendo anche direttamente nei confronti dei terzi, la veste di soggetto responsabile del trattamento.



2. Pertanto, conseguentemente all'aggiudicazione, il Fornitore assumerà la qualifica di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Articolo 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'*art.5 della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni* è l'Arch. Luigi FREGONI Dirigente del Settore del Servizio Economato del Comune di Cinisello Balsamo (MI).

Articolo 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle seguenti fonti normative:

- al Regolamento per la Fornitura di vestiario del Comune di Cinisello Balsamo;
- alle Tabelle dotazione vestiario approvate con Delibera di Giunta Comunale n.263 del 21 dicembre 2016 (Comune di Cinisello Balsamo);
- al Provvedimento Dirigenziale (prot.37033 del 10 maggio 2018) di aggiornamento della dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per i Dipendenti;
- al Disciplinare di Gara;
- al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili) e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 26 novembre 1973 n.883 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni;
- al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- alla Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.